

N. R.G. 2015/13702



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Nella causa civile iscritta promossa da

AMEL BEJAOU (C.F./P.IVA BJEMLA67A61Z352B), con l'avv.to ELISABETTA
ZACCARIA

RICORRENTE

contro

SMERALDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA (C.F./P.IVA 08406560964)

RESISTENTE CONTUMACE

Il Giudice dott.ssa Maria Grazia Cassia,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/04/2016,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- Rilevato che con ricorso ex art. 1 co. 48 L.n.92/2012 AMEL BEJAOU ha convenuto in giudizio la SMERALDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ai fini dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento da quest'ultima intimatole in data 18.6.2015, con le conseguenze di cui all'art. 18 comma 4 St.lav., ovvero, in via gradatamente subordinata, dell'art. 18 comma 5, ovvero 6, St.lav.;
- Rilevato che parte resistente, ritualmente citata, è rimasta contumace nel giudizio;



- Ritenuto in proposito che risulti correttamente effettuata la notifica ex art. 140 cpc posto che la presunzione di corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà ex art. 44 co. 2. c.c. deve ritenersi munita da particolare resistenza, e posto che la residenza anagrafica del legale rappresentante di parte resistente coincide con quella risultante dalla visura camerale della società, mentre il certificato di “irreperibilità” prodotto dalla ricorrente non può ritenersi tale, non essendosi ancora provveduto alla cancellazione del suddetto dall’anagrafe dei residenti, adempimento che, solo, consente di compiutamente accertata l’irreperibilità (cfr. art. 11 dPR n. 223/1989);
- Ritenuto pertanto che correttamente sia stata tentata la notifica presso la residenza anagrafica, e che l’attestazione della temporanea irreperibilità del destinatario compiuta in sede di notifica ex art. 140 c.p.c. precluda il ricorso alla notificazione nelle forme di cui all’art. 143 c.p.c.;
- Rilevato che è documentalmente provato quanto allegato in ricorso, ossia che la ricorrente è stata assunta dalla resistente in data 27.10.2014 con decorrenza 1.11.2014, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato *full time*, mansioni di cameriera ai piani 6° livello ccnl Turismo Confcommercio e sede di lavoro presso l’Hotel Milton di Milano (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente); che la suddetta inizialmente, ossia in data 24.2.2005, era stata assunta direttamente dalla società proprietaria dell’Hotel Milton in Milano (cfr. docc. nn. 5 e 6 di parte ricorrente) e successivamente aveva lavorato nell’ambito dell’appalto avente ad oggetto le mansioni alla stessa da sempre demandate, in conseguenza del succedersi delle procedure di cambio d’appalto di volta in volta esperite; che da ultimo è passata alle dipendenze della società convenuta a seguito di cessione del contratto di appalto dalla precedente datrice di lavoro PRO SERVICE SRLS, con le garanzie tutte di cui al verbale di accordo del 28.10.2014 (cfr. doc. n. 7 di parte ricorrente); che con nota del 23.6.2015 trasmessa alla società resistente ed alla subentrante CO.SER.IN, l’organizzazione sindacale di appartenenza della ricorrente ha chiesto



l'attivazione della procedura di cambio d'appalto prevista dall'art. 4 del ccnl imprese di pulizie, applicato dalle parti quale condizione di miglior favore rispetto al ccnl di settore (cfr. docc. nn. 9 e 10 di parte ricorrente); che con nota del 2.7.2015 trasmessa a mezzo pec la ricorrente, a mezzo della propria organizzazione sindacale, ha impugnato il licenziamento irrogato, e motivato dalla controparte con riferimento alla perdita dell'appalto (cfr. docc. nn. 8 e 11 di parte ricorrente); che la procedura prevista dall'art. 4 del ccnl per l'ipotesi di cambio di appalto a fronte della terziarizzazione del servizio (doc. n. 10 di parte ricorrente), attivata dall'organizzazione sindacale di appartenenza della lavoratrice, si concludeva con esito negativo (cfr. docc. nn. 13 e 14 di parte ricorrente);

- Rilevato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è correlato alla necessità di sopprimere determinati posti di lavoro a causa di scelte attinenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, senza che vi sia la possibilità di reimpiegare diversamente i lavoratori che ricoprono detti posti, e che all'autorità giudiziaria adita spetta il solo controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, su cui incombe l'onere di provarne l'effettività (cfr. art. 3 e 5 L.n. 604/1966; art. 30 co.1. legge n. 183/2010);
- Rilevato che detta prova non è stata fornita dalla resistente, rimasta contumace nel giudizio;
- Ritenuto peraltro che la perdita dell'appalto non costituisca di per sé giustificato motivo oggettivo di licenziamento, essendo condivisibile la giurisprudenza invocata dalla parte ricorrente in punto ad obbligo di *reperchage* (cfr. altresì Cass. n. 19842/2010);
- Rilevato che parte ricorrente invoca in via principale la tutela reale di cui all'art. 18 co. 4 St.lav.;



- Ritenuto che, stante l'allegazione della sussistenza del requisito occupazionale (vedasi peraltro sul punto anche la visura camerale aggiornata prodotta ritualmente in giudizio), grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'insussistenza del requisito *de quo* al fine del rigetto della domanda (cfr. *ex multis* Cass n. 6344/2009); onere nella fattispecie non assolto;
- Ritenuto peraltro che il fatto addotto a motivo del licenziamento (ossia l'intervenuta cessazione dell'appalto) non sia contestato, e che conseguentemente il fatto posto a fondamento del licenziamento sussista, pur non integrando giustificato motivo oggettivo, sicchè non compete la tutela reale di cui al comma 4 dell'art. 18 St.lav.;
- Rilevato che in via subordinata parte ricorrente ha chiesto riconoscersi l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 co 5 St.lav. da determinarsi tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- Ritenuto che detta tutela sia da applicarsi in via logicamente prioritaria rispetto a quella prevista dal 6° co, invocata peraltro dalla ricorrente in via ulteriormente subordinata, ed a fronte della lamentata violazione del disposto dell'art. 7 della legge n. 604/1966;
- Ritenuto conseguentemente che debba dichiararsi risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, avuto riguardo alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità della lavoratrice ed alle condizioni delle parti, con condanna di parte resistente a pagare alla ricorrente, a titolo indennitario, una somma pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal licenziamento al dì del saldo;
- Ritenuto che le spese di lite, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, che si dichiara antistatario;

P.Q.M.



In accoglimento del ricorso, accertata l'illegittimità del licenziamento, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento. Condanna parte resistente a pagare alla parte ricorrente a titolo di indennità risarcitoria la complessiva somma equivalente a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al dì del saldo effettivo.

Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, che si dichiara antistatario.

Si comunichi.

Milano, 7 aprile 2016

Il Giudice
Maria Grazia Cassia

